



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della Libertà 10- 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 – Fax (+39) 0143.919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

CONVENZIONE-CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO, IN FRAZIONE CREMONTE, NON RICHIESTI DAGLI AVENTI DIRITTO - PER IL TRIENNIO 2019-2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI

L'anno duemilacianove il giorno _____ del mese di dicembre, presso gli uffici del Comune di Cabella Ligure, ubicati in Via Martiri della Libertà, 10.

TRA

- la sig.ra Mara Montessoro nata Serravalle Scrivia (AL) il 03/05/1972, domiciliato per la carica in Cabella Ligure, presso la sede comunale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici che interviene, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, giusto decreto di nomina n. 3 del 13/07/2019 al presente atto in rappresentanza del **COMUNE DI CABELLA LIGURE** con sede in Cabella Ligure, Via Martiri Della Libertà 10, codice fiscale 83000730065 P.I. 00442220067, (in seguito denominato "Comune" di seguito "**Proprietà concedente**")

E

- il Signor Repetti Alessandro, nato a Tortona (AL) il 18.08.1988, residente a Cabella Ligure (AL), Vicolo del Monflino 2/2, in qualità di titolare dell'omonima Impresa Agricola, con sede legale a _____ CF/RPTLSN88M18L304J, P.I. 0239850062, di seguito "**Concessionario**",

PREMESSO

- che, in esecuzione della Giunta comunale n. 51 del del 17.09.2019 e della determinazione del Responsabile dei Lavori Pubblici, n. 35 del 08.11.2019, l'Amministrazione Comunale ha indetto una gara mediante procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa e in aumento rispetto al canone base annuo indicato di € 759,00, per l'affidamento in concessione, a titolo oneroso, dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (pascoli magri e arbustati), siti nella frazione di Cremonte, individuati catastalmente al foglio 40 mappali 318, 324 e 325, per una superficie complessiva di ha 19,30;

- che l'entità della superficie a pascolo, indicata nella tabella allegata, non ha valore costitutivo, ma solo ricognitivo e dichiarativo e che, pertanto, il Comune non assume alcun impegno e alcuna garanzia, presente e futura, circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo (pascoli magri e arbustati);

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 10.12.2019, si è preso atto del verbale

della gara esperita in data 29.11.2019 e si è proceduto all'affidamento in concessione in favore all'Impresa Agricola individuale Repetti Alessandro, con sede legale a Cabella Ligure (AL) Vicolo del Monflino 2/2 – CF/RPTLSN88M18L304J – PI = 0239850062, dei terreni gravati da usi civici di pascolo del Comune di Cabella Ligure, siti nella frazione di Cremonte, nonché all'approvazione della bozza della presente convenzione- contratto da sottoscrivere tra le parti;

- che la parte concessionaria contestualmente alla presentazione della necessaria documentazione in sede di gara, per l'assegnazione della concessione ad uso pascolo dei terreni di cui all'allegato 1), ha dichiarato di:

a) aver preso visione, mediante sopralluogo, dei luoghi di pascolo, di accettare il loro stato di fatto e di ritenerle nel loro complesso pienamente soddisfacente alle proprie esigenze produttive e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta anche disgiunto;

b) aver preso visione del Regolamento comunale e di averne accettato incondizionatamente tutte le clausole.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Proprietà concedente, dà in concessione, a titolo oneroso, all'Impresa Agricola individuale Repetti Alessandro, con sede legale a Cabella Ligure (AL) Vicolo del Monflino 2/2 – CF/RPTLSN88M18L304J – PI = 0239850062, che accetta, i terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (bovini), siti nella frazione di Cremonte, individuati catastalmente, individuati catastalmente al foglio 40 mappali 318, 324 e 325, per una superficie complessiva di ha 19,30.

Il Concessionario dichiara di aver preso visione dei predetti terreni, utilizzabili per l'attività di pascolo di bovini (pascoli magri e arbustati) nella loro estensione e di prendere gli stessi nello stato di fatto in cui ora si trovano.

La Proprietà concedente non assume alcun impegno e alcuna garanzia, presente e futura, circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo.

Art. 2 - Durata e canone della concessione

La durata della concessione è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione-contratto di affidamento in concessione dei terreni sopra individuati, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, previo adeguamento del canone annuo, a condizione che:

a) il Concessionario sia in regola con il pagamento del corrispettivo dell'anno precedente;

b) il Concessionario abbia utilizzato i terreni assegnati in concessione per le finalità previste e nel rispetto delle condizioni della concessione e del Regolamento comunale

La richiesta di rinnovo deve essere presentata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto, al Sindaco del Comune, per l'esame e l'accoglimento da parte della Giunta comunale. In caso di mancata richiesta di rinnovo nei termini previsti, la concessione cesserà automaticamente alla scadenza naturale.

Il canone annuo, determinato in sede di gara, è di € 759,00, alla pari, (settecentocinquanta/00),

per un importo contrattuale complessivo di € 1.737,00 (millesettecentotrentasette/00) e dovrà essere versato, presso la Tesoreria del Comune, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Alla scadenza il Concessionario si obbliga a riconsegnare i terreni e la struttura ivi insistente, libero da persone, animali, cose e colture in atto, senza necessità di ulteriori disdette e/o comunicazioni, in quanto date ed accettate dalle parti ora per allora, e riconoscendo sin d'ora immediato diritto alla parte concedente di reimmettersi nella detenzione degli immobili stessi.

Art. 3 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha costituito, ai sensi del punto 10 del bando di gara, la cauzione definitiva di € 173,70 (centosettantatrè/00), pari al 10% dell'importo contrattuale di € 1.737,00 (millesettecentotrentasette/00), mediante polizza fidejussoria, numero _____, a mezzo della Compagnia di Assicurazione _____ Agenzia di emissione _____.

La cauzione sarà svincolata soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa, la Proprietà Concedente ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Proprietà concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa e in caso di eventuale rinnovo del contratto.

4. - Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

E' fatto divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte i terreni e la struttura su di essi insistente, oggetto del presente contratto. In caso di inadempienza a tale divieto la parte concedente avrà diritto, senza necessità di ulteriori formalità o azioni possessorie alla risoluzione del contratto con effetto immediato.

E' espressamente vietato l'affitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 5 - Obblighi delle parti - Sanzioni

Il Concessionario è costituito consegnatario dei beni e pertanto, ha l'obbligo di mantenere i pascoli e le strutture ivi insistenti, in buono stato.

Il Concessionario deve, rispettare quanto previsto dal presente contratto e dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici, approvato con deliberazione del C.C. n.14 del 7.03.2017, in particolare degli artt. 15 "Metodo di pascolo bovino", 16 "Controlli" e 17 "Sanzioni".

La Proprietà concedente è tenuta a sua volta a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento comunale in materia di usi civici ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti al concessionario.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali o in caso di grave mancato rispetto di

quanto previsto dal vigente Regolamento, si applica la sanzione della sospensione del diritto di uso civico sui pascoli comunali sia per la stagione pascoliva in corso che per quella successiva, ai sensi dell'art. 17 del regolamento.

Art. 6- Responsabilità - Polizze assicurative

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La Proprietà concedente non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La Proprietà concedente è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa, conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi dipendenti e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Le parti danno atto che:

- il Concessionario ha stipulato, come stabilito dal bando di gara, una polizza multi rischi di assicurazione con un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, derivanti dallo svolgimento dell'attività, n. _____ emessa in data _____ con data effetto dal _____, dalla Compagnia di assicurazione _____ Agenzia di _____;
- il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione, entro i due giorni successivi alla scadenza annuale, la quietanza del versamento del premio relativo alla detta polizza.

Art. 7 - Controversie - Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Proprietà concedente e il Concessionario, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario.

In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale ed eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Alessandria.

Art. 8 – Spese contrattuali

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è soggetto a registrazione fiscale presso il competente Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della registrazione del presente contratto si dichiara che il canone previsto per l'intera durata

contrattuale è pari ad € 1.737,00 (millesettecentotrentasette/00)

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario; inoltre la registrazione del contratto verrà fatta a cura e spese del Concessionario, il quale si impegna a presentare copia del presente contratto registrato al Comune di Cabella Ligure.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come introdotto dall'art. 28 del D.P.R. 30.01.1982 n. 955.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati del Concessionario saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia,

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010

Il Concessionario si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010,

Letto, approvato e sottoscritto.

La Proprietà concedente

Il Concessionario

Sottoscrizione clausole vessatorie

Il concessionario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata e canone della concessione, 5) Obblighi delle parti, 6) Responsabilità, 7) Controversie, 8) Spese contrattuali.

Il Concessionario